

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

- ENGINEER CAREER START -

- SEMINARIO 03-07-2024 -

ISCRIZIONE INARCASSA E GESTIONE SEPARATA INPS

Ing. Pietro Faraone (libero professionista) – Delegato Inarcassa Ingegneri provincia di Palermo
(Informazioni acquisite dai siti Inarcassa e Inps)

INARCASSA

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.

175.000 iscritti, di cui il 40% ha età meno di 40 anni, pensionati oltre 45.000.

Inarcassa assicura la tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa.

Trattandosi di previdenza di primo pilastro, l'iscrizione a Inarcassa è **obbligatoria** (non è **né facoltativa, né volontaria**) (art. 7 dello statuto).

Condizioni oggettive, date dal possesso dei seguenti requisiti:

- **iscrizione all'albo professionale;**
- **non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;**
- **possesso di partita IVA individuale, e/o di associazione o società di professionisti.**

Società di professionisti (Associazione): Società di persone **costituite solo da professionisti iscritti ad albi professionali**. Ciascun professionista si iscrive alla propria Cassa indicando la P.Iva dell'associazione e la sua quota di partecipazione.

Società tra professionisti (Aggregazione tra soggetti): Società, in cui l'atto costitutivo deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale, **costituite da professionisti iscritti ad albi professionali e da soggetti non professionisti per prestazioni tecniche o per finalità di investimento**. La maggioranza dei 2/3 deve spettare ai soci professionisti. Ciascun professionista si iscrive alla propria Cassa indicando la P.Iva dell'associazione e la sua quota di partecipazione.

Iscrizione parziale: Sono comunque obbligati ad iscriversi (in quanto impegnati a versare il contributo integrativo del 4%), i professionisti Ing. o Arch. assoggettati ad altra **forma di previdenza obbligatoria se dotati di P.IVA, le società di Ingegneria, le società che a titolo diverso svolgono prestazioni di ingegneria.**

Data di iscrizione: Entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'apertura della P.IVA;

CONTRIBUZIONE

I contributi previdenziali da versare ad Inarcassa sono connessi all'esercizio della libera professione:

Contributi obbligatori

- **Contributo soggettivo**, per i professionisti iscritti calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l'intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell'anno;
- **Contributo integrativo**, per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA, per le società di Ingegneria e di Professionisti ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
- **Contributo di maternità o paternità**, per i professionisti iscritti;

Contributo facoltativo

- **Contributo facoltativo**, per i professionisti iscritti calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto.

1. CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo viene determinato in percentuale al reddito netto prodotto nell'anno.

Per l'anno 2024: il contributo è pari al 14,5% sul reddito 2024 (sino a € 131.100,00) da dichiarare entro il mese di ottobre nel 2025 e da pagare entro dicembre 2025, o rateizzare.

È previsto in ogni caso un **contributo minimo**, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT. **Per l'anno 2024** è fissato in **€ 2.695,00**.

Il **contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione**. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.

Deroga Contributo Minimo Soggettivo

La norma prevede la possibilità di derogare **all'obbligo del contributo minimo soggettivo per un massimo di 5 anni** - anche non continuativi - per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

Pertanto, chi prevede di conseguire **nel 2024 un reddito professionale inferiore a 18.586,00 euro** può **non versare** il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del reddito **effettivamente prodotto entro dicembre 2025**, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

Se il reddito risulta superiore al minimo, andranno pagati gli interessi sul contributo minimo previsto, per il ritardato pagamento rispetto alle scadenze effettive.

Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell'anno in corso).

I REQUISITI

2. essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
3. non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
4. non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell'INPS);
5. non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
6. non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

La deroga deve essere richiesta, entro e non oltre **il 31 maggio di ciascun anno**.

Nel caso di iscrizione **successiva al 31 maggio**, la domanda di deroga andrà **presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione** (esempio: *se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto*).

È possibile inviare la domanda esclusivamente per l'anno in corso anche a seguito di un provvedimento d'iscrizione per anni precedenti.

EFFETTI: L'anzianità ai fini pensionistici viene determinata in misura **proporzionale al contributo versato rispetto al minimo.**

Ad esempio, a fronte di un reddito di 10.000 euro dichiarato per il 2024, il contributo soggettivo dovuto sarà $10.000 * 14,50\% = 1.450$ euro, per cui l'anzianità riconosciuta per il 2024 sarà pari a 193 giorni anziché un anno. $[(1.450/2.695) * 360 \text{ gg.}]$

Si potrà **integrare gli importi** non versati richiedendo il **riscatto** entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l'anzianità previdenziale intera (**integrazione volontaria**). La **domanda di riscatto** può essere presentata già dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello derogato e l'elaborazione del relativo onere potrà essere effettuata a seguito di presentazione della dichiarazione reddituale dell'anno in deroga ed a seguito del pagamento del conguaglio eventuale.

2. CONTRIBUTO INTEGRATIVO

La percentuale di calcolo è **pari al 4% del volume di affari IVA** prodotto nell'anno solare; **può essere posta a carico nei confronti del committente della prestazione.**

Dal 1/1/2013 il contributo integrativo è applicato anche sui corrispettivi relativi alle **prestazioni professionali effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria.**

In occasione della comunicazione annuale il professionista potrà dedurre, dall'importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo corrisposta, risultante dalle fatture ricevute da ingegneri, architetti, società di o tra professionisti, società di ingegneria, a condizione che non sia il committente finale della prestazione.

Dal 1/1/2013 una quota del contributo integrativo è riconosciuta ai fini previdenziali ("**c.d. retrocessione**") con una aliquota inversamente proporzionale all'anzianità retributiva maturata al 31/12/2012:

- il 50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa fino a 10 anni ed in caso di pensionamento a 70 anni;
- 43,75% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 10 ed i 20 anni;
- 37,50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 20 ed i 30 anni;
- 25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.

Viene introdotta **una soglia massima di volume d'affari Iva**, oltre cui non è prevista la "**retrocessione**", pari a € 185.900,00 nel 2024.

È previsto un **contributo minimo**, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT. Per l'anno 2024 è fissato in **€ 815,00**.

Il contributo minimo è **frazionabile in dodicesimi** in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.

Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.

3. CONTRIBUTO DI MATERNITA' O PATERNITA'

È stato introdotto dal 1999 per finanziare l'indennità corrisposta alle libere professioniste in caso di maternità o di eventi ad essa assimilati e successivamente esteso per la paternità.

Per l'anno **2024** l'importo della contribuzione di maternità/paternità ammonta ad **€ 72,00** (€ 30 da corrispondere con la prima rata dei minimi ed € 42,00 con la seconda rata).

Il contributo di maternità è frazionabile in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione.

4. CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO

A decorrere dal 1/1/2013 l'iscritto può versare un contributo soggettivo facoltativo.

Si tratta di una **contribuzione volontaria** che offre la possibilità di incrementare il **montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche**.

L'importo che l'iscritto può versare è calcolato in base ad un'aliquota modulare compresa **tra l'1% e l'8,5%**, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF:

Sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024: da un minimo di **€ 245,00** ad un massimo di **€ 12.125,00**.

Trattandosi di un contributivo facoltativo potrà essere versato in anni discontinui.

Il contributo facoltativo è interamente deducibile ai fini fiscali.

5. AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI

I giovani ingegneri e architetti che si iscrivono o che si reinscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto **i trentacinque anni di età** beneficiano della **riduzione contributiva per cinque anni a partire dall'anno di prima iscrizione** a prescindere dal mese (ad esempio in caso di iscrizione il 30/05/2019 la riduzione avrà effetto fino al 31/12/2023 e i minimi 2024 saranno dovuti interamente) e **comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età**.

Tale beneficio si applica anche nei casi di reinscrizione se interviene durante il periodo di contribuzione agevolata (cioè, entro i cinque anni dalla data di prima iscrizione).

Dal 01/01/2021 il beneficio della riduzione contributiva spetta solo ai giovani associati che dichiarino un **reddito professionale IRPEF inferiore o uguale al reddito medio** dichiarato dagli iscritti a Inarcassa nel **biennio precedente all'anno oggetto di agevolazione**.

Ad esempio, per l'anno **2023** il reddito medio di riferimento è quello dichiarato dagli iscritti nel 2022 (reddito 2021) e 2021 (reddito 2020) pari a euro **31.704,00**. Se il reddito 2023 supera tale valore (la verifica verrà fatta al momento della dichiarazione con scadenza 31 ottobre 2024), si applica l'aliquota intera del 14,50% (e non quella del 7,25%) sull'intero reddito professionale dichiarato.

Contributo soggettivo:

- contributo minimo: **riduzione ad 1/3** (€ 898,33 nel 2024);
- contributo percentuale: **riduzione dell'aliquota di calcolo dal 14,50% al 7,25%**.

Contributo integrativo:

- contributo minimo: **riduzione ad 1/3** (€ 271,66 nel 2024);
- contributo percentuale: **nessuna riduzione**.

6. OBBLIGO DI PAGARE IL SOLO CONTRIBUTO INTEGRATIVO

I professionisti **non iscritti** alla Cassa, ma iscritti all'Albo e titolari di partita Iva, devono corrispondere **soltanto il contributo integrativo** pari al 4% del volume di affari professionale individuale e/o realizzato in forma associata o quali soci di società di professionisti.

Analogamente tale contributo va pagato **dalle società di ingegneria e dai general contractor** (quest'ultimi per le prestazioni di ingegneria).

Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 agosto di ogni anno.

7. QUANDO EFFETTUARE I PAGAMENTI

I **contributi minimi soggettivo e integrativo** ed il **contributo di maternità** devono essere versati dagli iscritti nell'anno di riferimento, **in due rate di pari importo - 30 giugno e 30 settembre - oppure in sei rate bimestrali di pari importo.**

Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene **esclusivamente** tramite **sistema SDD** (Sepa direct debit).

Gli iscritti Inarcassa che desiderano **rateizzare gli importi in sei rate**, senza applicazione di interessi dilatori, devono inoltrare richiesta **entro il 31 gennaio.**

La scadenza della prima rata è stabilita **al 28 febbraio e l'ultima al 31 dicembre** dell'anno di riferimento.

Il **conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo** ed il contributo facoltativo sono determinati, l'anno successivo a quello di riferimento, con la presentazione della comunicazione telematica **del reddito professionale e del volume di affari** e devono essere corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (ad esempio: il conguaglio 2023 dovrà essere versato entro il 31 dicembre 2024).

In alternativa, il versamento del **conguaglio annuale** può essere rateizzato. La rateizzazione avverrà in **tre rate** con scadenza **marzo, luglio e novembre** dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, ad un tasso di interesse dell'1,5% senza acconto (ad esempio: il conguaglio 2023 potrà essere versato a marzo, luglio, novembre 2025).

La richiesta di rateazione dovrà pervenire unitamente alla presentazione della dichiarazione o tramite l'applicativo disponibile nella sezione "Agevolazioni" su Inarcassa on line entro il **30 novembre**, e il pagamento delle rate sarà possibile esclusivamente tramite **sistema SDD.**

8. RITARDO NEI PAGAMENTI

Il mancato pagamento implica l'applicazione di una sanzione oggi pari all'1% per ogni mese di ritardo.

Nell'ipotesi di ravvedimento operoso (ROP) la sanzione si riduce del 70%

Nell'ipotesi di accertamento con adesione (ACA) la sanzione si riduce del 30%

Il ravvedimento tramite ROP o ACA determina la regolarità contributiva.

9. RISCATTO ANNI DI LAUREA

1. Riscatto del corso legale di laurea

Periodo massimo: 5 anni.

È riscattabile un solo diploma di laurea. A seguito della riforma universitaria introdotta con legge n. 341/1990 sono riscattabili sia i diplomi universitari (DU) sia i diplomi di laurea (DL). Nel limite massimo del periodo indicato sono riscattabili anche gli anni “**fuori corso**”.

Se la laurea è conseguita **all'estero e riconosciuta da Università italiane**, il riscatto è ammesso per l'effettiva durata del corso, se essa è inferiore o uguale al corrispondente corso legale in Italia, oppure, se superiore, nel limite di cinque anni.

È possibile altresì il riscatto del servizio militare, dei servizi ad esso equiparati e dei periodi di lavoro all'estero (quest'ultimi se non danno diritto a pensione e non sono ricongiungibili).

Sono altresì riscattabili **i periodi per i quali è stata esercitata la facoltà di deroga del versamento dei contributi soggettivi minimi.**

Il riscatto **può essere totale o parziale ed anche non continuativo** (ad es.: solo 2 anni, ovvero il primo e l'ultimo anno, del corso legale di laurea anziché tutti cinque). Soltanto il riscatto **dei periodi in deroga deve essere effettuato per intero relativamente all'anno per il quale è stata esercitata la facoltà di deroga.**

In caso di più periodi concomitanti, è riscattabile uno solo di essi (es.: sovrapposizione tra laurea e servizio militare). Non è possibile riscattare più di una volta lo stesso periodo (ad esempio presso due diversi enti di previdenza).

Calcolo dell'onere del Riscatto

Riscatto di laurea, di servizio militare e di lavoro all'estero

a) Riscatti di periodi fino al 31 dicembre 2012

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore il nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni che prevede la possibilità per l'associato di riscattare i periodi ante 2013 con le modalità di calcolo dell'onere previste per i periodi post 2012. L'associato può quindi optare tra:

- **riscatto “retributivo”**. L’onere di riscatto corrisponde alla riserva matematica utile a coprire il pagamento da parte di Inarcassa della maggior quota di pensione che deriva dal riscatto. La riserva matematica è calcolata alla data della domanda applicando alla maggior quota di pensione il coefficiente attuariale di riferimento individuato in base alle tabelle approvate con Decreto Ministeriale del 05/01/2012;
- **riscatto “contributivo”**. L’onere è calcolato con le modalità previste per i periodi post 2012.

b) Riscatti di periodi successivi al 31 dicembre 2012 (art. 27.3 RGP 2012)

Per il riscatto di periodi successivi al 31/12/2012 l'onere è determinato applicando l'aliquota ordinaria del contributo soggettivo al reddito dell'anno precedente la domanda di riscatto moltiplicato per il numero degli anni riscattati - vedi **Caso 1**.

È comunque dovuto, per ciascun anno di riscatto, un onere minimo pari al contributo minimo soggettivo dell'anno di presentazione della domanda di riscatto moltiplicato per ciascuna annualità riscattata - vedi **Caso 2**.

In caso di riscatto di periodi inferiori all'anno, l'onere dovuto è **proporzionato al numero dei giorni effettivi riscattati** - vedi **Caso 3**.

ESEMPI - Calcolo onere riscatto contributivo

| | Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Anzianità riscattata (A) | 5 anni | 5 anni | 6 mesi |
| Reddito anno precedente (B) | € 30.000 | € 10.000 | € 10.000 |
| Aliquota contributo soggettivo (C) | 14,50% | 14,50% | 14,50% |
| Contributo minimo soggettivo annuo (D) | € 2.695 | € 2.695 | € 2.695 |
| Onere da calcolo (E) = A x B x C | € 21.750 | € 7.250 | € 725 |
| Onere minimo (F) = A x D | € 13.475 | € 13.475 | € 1.347,50 |
| Onere dovuto = maggiore tra E e F | € 21.750 | € 13.475 | € 1.347,50 |

Riscatto annualità con contribuzione minima in deroga

Per il riscatto degli anni in deroga l'onere è pari alla differenza tra il contributo soggettivo minimo dovuto e quello effettivamente versato a seguito di deroga.

L'onere derivante da questo riscatto confluirà nel montante contributivo utile a pensione e sarà rivalutato con gli interessi calcolati dalla data di effettivo pagamento dell'onere fino al 31 dicembre dell'anno antecedente la maturazione del diritto a pensione.

10. ATTIVITA' DI ASSISTENZA

Inarcassa fornisce un'attività di assistenza ai propri iscritti, tra cui la polizza sanitaria.

Polizza Sanitaria

La copertura del **Piano sanitario Base** è garantita gratuitamente da Inarcassa agli iscritti e ai pensionati iscritti.

La copertura assicurativa è riservata **ai professionisti in regola con gli adempimenti contributivi**. La copertura è esclusa per coloro che non risultino in regola alla data del 15 ottobre di ogni anno e con effetto sull'assicurazione dell'anno successivo. Per gli iscritti risultati irregolari alla data del 15 ottobre, è prevista una seconda opportunità di rientro in copertura **per il secondo semestre dell'anno, se regolarizzano la loro posizione entro il 15 aprile**.

Prevenzione annuale gratuita. La polizza prevede un check-up annuale gratuito (esame del sangue, Colonscopia, ecografia mammaria, Visita cardiologia + ECG, Visita ginecologica + PAP test, Mammografia, MOC (ogni tre anni), Ecografia prostatica, Ecografia addome completo, etc.)

GESTIONE SEPARATA INPS

L'art. 2, comma 26, della Legge 335/95, prevede testualmente che i **“soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo”**, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata INPS.

Il D.M. 281/1996, che disciplina le modalità e i termini per il versamento contributivo, all'art. 6 chiarisce che **“non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”**, spiegando che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo, alla Gestione separata, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'Ente previdenziale di categoria.

Tale formulazione ha generato dei contenziosi dovuta a tale circostanza: IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DETERMINA ISCRIZIONE ALLA CASSA E QUINDI NON OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GSI ????

La vicenda parte dalla «riforma Dini» (**legge 335/1995**) che ha istituito, dal primo gennaio 1996, **la gestione separata presso l'Inps**. Ma «essendo controversa la platea dei soggetti obbligati all'iscrizione presso la suddetta gestione», «il legislatore ha fornito **un'interpretazione autentica**, con efficacia retroattiva, della norma (con la legge 111/2011), affermando che sono tenuti all'iscrizione della gestione separata esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui servizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, **ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti privati di previdenza obbligatoria, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti**». La materia dell'iscrivibilità è stata pertanto controversa, essendo tra l'altro dibattuto, con riferimento all'attività libero professionale, se l'iscrizione alla gestione separata INPS sia dovuta anche nel caso in cui il libero professionista, iscritto soltanto all'albo professionale e non anche alla correlata Cassa, **abbia versato la contribuzione integrativa al proprio ente, e non anche la contribuzione soggettiva sul reddito professionale.**

Con l'operazione **denominata Poseidone**, l'INPS, ritenendo che il contributo **integrativo versato dal libero professionista alla Cassa di appartenenza non assicuri una posizione previdenziale utile ai fini pensionistici**, nel corso del 2009 ha proceduto (con decorrenza 1° gennaio 2007) **ad iscrivere d'ufficio** alla gestione separata i soggetti con redditi professionali non assoggettati al prelievo del contributo soggettivo presso gli enti previdenziali di riferimento.

Si sono pertanto innescati una serie di contenziosi.

Al riguardo, **con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022**, la Corte costituzionale ha posto fine a una diatriba di lungo corso tra **INPS e professionisti iscritti agli Ordini sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata** artt. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Alla luce di tali disposizioni, **rientrano** nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 26 della L. 335/95, coloro che, **pur svolgendo attività professionale, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso l'Ente previdenziale di categoria, per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestuale allo svolgimento della professione.**

Esempio: dipendenti pubblica amministrazione che esercitano l'attività professionale;
docenti, dipendenti di attività private

Tipologia di attività

Relativamente all'attività di lavoro autonomo, la **Suprema Corte di Cassazione** ha ritenuto di specificare quale **disciplina previdenziale debba ritenersi applicabile ai soggetti che esercitano attività libero professionale**, definendo l'ambito applicativo e le ricadute sul corretto inquadramento contributivo del concetto di **“esercizio della professione”**.

Invero, la Corte di Cassazione, al fine di stabilire se il reddito prodotto da un'attività professionale sia soggetto alla **contribuzione dovuta alla Cassa professionale autonoma**, ha puntualizzato che nel concetto di **“esercizio della professione”** deve essere compreso non solo l'espletamento di **prestazioni tipicamente professionali**, ma anche *“l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione”*.

Ciò determina **l'inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale**, sulla quale calcolare il contributo soggettivo obbligatorio e quello integrativo dovuto all'Ente previdenziale di categoria.

In relazione a tale pronunciamento **l'INPS con circolare n. 72/2015** a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ha indicato le varie attività che rientrano **nella professione di ingegnere ed architetto**, anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto.

| Tipologia attività svolta (da soggetti iscritti all'Albo degli Ingegneri e/o Architetti) | Ente previdenziale di riferimento | |
|---|-----------------------------------|-----------|
| | Gestione separata INPS | INARCASSA |
| Ingegnere perito balistico | | X |
| Consulente commerciale per società che vende computers | X | |
| Procacciatore d'affari e consulente commerciale | X | |
| Ingegnere consulente gestionale | | X |
| Amministratore di condominio | | X |
| Consulente e programmatore informatico | | X |
| Orientatore professionale | X | |
| Consulente bancario e finanziario | X | |
| Imprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti farmaceutici | X | |
| Consulente ambientale | | X |
| Amministratori e componenti dei Consigli di amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, dell'edilizia, ecc.) | | X |
| Project manager nel settore ICT - telefonia mobile | | X |
| Consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite) | X | |
| Consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose; assistente al RSPP | | X |

Ing. Pietro Faraone (libero professionista) – Delegato Inarcassa Ingegneri provincia di Palermo
(Informazioni acquisite dai siti Inarcassa e Inps)

| | | |
|--|--|---|
| Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati | | x |
|--|--|---|

Aliquote contributive

Aliquote contributive dovute dagli iscritti alla Gestione separata per l'anno 2024 (Circolare n. 24 del 29 gennaio 2024). Le aliquote sono variabili in base ai vari settori e arrivano anche sino al 35,03% (tra cui i dottorati di ricerca).

Relativamente a quanto di nostro interesse:

| LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBO | ALIQUOTE |
|---|--|
| Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 26,07% (25,00 I (invalidità)V (vecchiaia) S (superstiti)+ 0,72 aliquota aggiuntiva (maternità, etc)+ 0,35 ISCRO -indennità straordinaria -) |
| Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (caso degli ingegneri/architetti iscritti ad altre forme di tutela previdenziale obbligatoria) | 24% |

Rivalsa del contributo del 4% al committente

I professionisti iscritti alla GSI hanno la possibilità (**e non l'obbligo**) di addebitare ai propri committenti **il contributo del 4% a titolo di rivalsa**.

Va attenzionato che il contributo previdenziale a titolo di rivalsa costituisce **reddito professionale soggetto a tassazione IRPEF**. In pratica, il professionista ha facoltà di addebitare al cliente il 4% della prestazione professionale. Tuttavia, questo contributo del 4% costituisce reddito tassabile per il professionista.

Modalità di fatturazione

Modalità di fatturazione per ingegneri ed architetti iscritti ad albo ed assoggettati ad altro regime previdenziale (INPS)

| | |
|--------------------|--------------|
| Onorario: | 1000,00 |
| Reversale GSI (4%) | <u>40,00</u> |
| Sommano | 1040,00 |
| CNPAIA (4%) | <u>42,00</u> |
| Totale | 1082,00 |

Per i non forfettari IVA e R.A.

| | |
|-------------------|-----------------|
| Iva 22% (su 1082) | <u>238,04</u> |
| Totale | 1320,04 |
| R.A (20% su 1040) | <u>- 208,00</u> |
| Totale | 1112,04 |

Massimale e minimale di reddito 2024

Per l'anno 2024 il **massimale di reddito** è pari a **euro 119.650**. Pertanto, le aliquote per il 2024 si applicano con riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Per l'anno 2024 il **minimale di reddito** è pari a **euro 18.415**.

Conseguentemente, gli iscritti per cui è applicata l'aliquota del **24%** avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di **euro 4.419,6**.

Mentre per i professionisti che applicano l'aliquota del **26,07%** avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari **4.800,79** euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici – 25%).

Quando effettuare i versamenti alla GSI

Il contributo previdenziale totale annuo, da calcolare sul reddito netto, dovrà essere **versato con lo stesso meccanismo di acconto e saldo previsto per le imposte sui redditi**. In pratica il **30 giugno di ogni anno deve essere versato il saldo del contributo dell'anno precedente**. Contestualmente deve essere versato anche il contributo in acconto per l'anno in corso. Contributo previdenziale calcolato come il 50% del contributo dovuto nell'anno precedente. Inoltre, entro il **30 di novembre deve essere versato il secondo acconto per il periodo di imposta in corso**. In questo caso il versamento è dato dal restante 50% del contributo calcolato sull'anno d'imposta precedente. Tutti i versamenti devono essere effettuati con modello F24.

Ricongiunzione tra gestione separata e casse di previdenza dei professionisti

I contributi versati in Gestione Separata **non possono essere ricongiunti**.

Contenziosi al riguardo.

La Corte d'Appello di Milano **con la sentenza n. 97/2022** in relazione alla situazione di un contribuente in contenzioso con l'INPS, ha ritenuto invece che i contributi versati alla gestione separata INPS **possono essere ricongiunti con i contributi versati nelle casse private dei professionisti iscritti ad albi o ruoli**.

Su tale sentenza l'INPS è **ricorsa in Cassazione**. La Corte ha stabilito che **l'operazione è ammissibile**, in base al comma 2, articolo 1, della legge 45/1990, in base alla quale può utilizzare la ricongiunzione il libero professionista che *“è stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”*.

Il sistema previdenziale permette di utilizzare i contributi versati per il raggiungimento del minimale pensionistico attraverso gli istituti della ricongiunzione, del cumulo e della totalizzazione contributiva.

| | |
|--|---|
| RICONGIUNZIONE RETRIBUTIVA/CONTRIBUTIVA | <p>Trasferisce i contributi versati ad Inarcassa come se questi contributi fossero sempre stati versati in quella determinata cassa. Questa scelta ha un costo a carico del professionista in dipendenza degli anni di iscrizione ad Inarcassa, e del periodo oggetto di ricongiunzione (anni antecedenti o meno al 2012).</p> |
| CUMULO CONTRIBUTIVO | <p>I diversi spezzoni di contribuzione danno origine a quote di pensione calcolate secondo le regole proprie di ciascun ente pensionistico. Quindi si potrebbero avere casi di contribuzione che dà origine a una quota di pensione calcolata col metodo retributivo assieme a un'altra quota calcolata con il metodo contributivo. In ogni caso, il professionista riceverà un pagamento unitario. Procedura è gratuita per il professionista.</p> |
| TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTIVA | <p>Prevede esclusivamente il calcolo con il metodo contributivo, ma la pensione viene liquidata con una finestra di 18 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di 21 mesi per la pensione anticipata. Procedura è gratuita per il professionista.</p> |

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Con nota n. 448 del novembre 2014 il Centro Studi del CNI nell'effettuare una disamina degli aspetti normativi che disciplinano le prestazioni occasionali, si è espresso in questi termini:

- **l'iscritto all'albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo,, può svolgere attività di lavoro occasionale**, cioè un lavoro saltuario ed episodico, non svolto con ripetitività, eseguito prevalentemente in proprio senza vincolo di subordinazione con il committente, **senza la necessità di avere partita Iva**;
- per determinare l'**occasionalità della prestazione** non si può ricorrere ai **limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa sul lavoro occasionale** (che impone una durata massima di **30 giorni del contratto e un compenso che non superi 5.000 euro nell'anno solare**), in quanto **tali disposizioni non valgono per le professioni intellettuali**, per le quali è necessaria l'**iscrizione in appositi albi professionali**, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 61 del decreto legislativo 276/2003. In questo senso, e solo in questo senso, **le prestazioni occasionali per gli iscritti all'Albo non hanno limiti di tempo e di remunerazione**.

Al riguardo invece il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il protocollo n. 4594 del 25 febbraio 2015, ha precisato “che, nel caso rappresentato (dal CNI), qualora l'**attività svolta dal soggetto rientrasse tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l'iscrizione all'albo**, i relativi compensi sarebbero considerati **come redditi di lavoro autonomo**, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina”.

Confermando, quindi, che l'esercizio di qualsiasi attività professionale è subordinato all'iscrizione al relativo Albo, all'apertura di una partita IVA ed a tutti gli obblighi fiscali e contributivi conseguenti, anche verso Inarcassa.